COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MAMMI'**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 280

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

FRACANZANI ed altri: Commissione parlamentare di inchiesta su tendenze eversive dell'ordinamento costituzionale dal 1969 (978);

COSTA: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche (2403);

PAZZAGLIA ed altri: Inchiesta parlamentare sul sequestro e sulla uccisione dell'onorevole Aldo Moro (2425);

GORLA MASSIMO e PINTO: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno portato alla morte dell'onorevole Aldo Moro (2490);

CASTELLINA LUCIANA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la uccisione dell'onorevole Aldo Moro (2492);

COSTA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche (2550);

NATTA ALESSANDRO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro (2720);

PAG.

DELFINO: Inchiesta parlamentare in merito alle circostanze che hanno determinato il sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro (2733);

MELLINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e sulla uccisione del deputato Aldo Moro e degli uomini della sua scorta (2735);

CRAXI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro (2739) 280

PRESIDENTE 280, 283, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297

CAPPELLI 285

CAVALIERE 297

DE CATALDO 294, 297

FLAMIGNI 284, 297

FRACANZANI 285, 288

FRACCHIA 285, 288, 292, 293, 294

FRANCHI 283, 284, 286, 287, 293, 296

GIULIARI 297

LETTIERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 286, 289

MILANI ELISEO 285, 287, 292

TERRANOVA 285, 292, 294, 297

VINEIS 285, 290, 297

Votazione segreta:

PRESIDENTE 297

La seduta comincia alle 9,40.

FAENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENNTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma quarto del Regolamento, i deputati Corradi Nadia, Fracchia e Vineis sostituiscono rispettivamente i deputati Quercioli, Lodi Faustini Fustini Adriana e Balzamo.

Discussione delle proposte di legge: Fracanzani ed altri: Commissione parlamentare di inchiesta su tendenze eversive dell'ordinamento costituzionale dal 1969 (978); Costa: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche (2403); Pazzaglia ed altri: Inchiesta parlamentare sul sequestro e sulla uccisione dell'onorevole Aldo Moro (2425); Gorla Massimo e Pinto: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno portato alla morte dell'onorevole Aldo Moro (2490); Castellina Luciana ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro (2492); Costa ed altri: Istituzione di una Commisssione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche (2550); Natta Alessandro ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro (2720); Delfino: Inchiesta parlamentare in merito alle circostanze che hanno determinato il sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro (2733); Mellini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e sulla uccisione del deputato Aldo Moro e degli uomini della sua scorta (2735); Craxi ed altri: Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro (2739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fracanzani, Forni, Ciannamea, Giuliari: « Commissione parlamentare di inchiesta su tendenze eversive dell'ordinamento costituzionale dal 1969 »; Costa: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche »; Pazzaglia, Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise: « Inchiesta parlamentare sul sequestro e sulla uccisione dell'onorevole Aldo Moro »; Gorla Massimo e Pinto: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno portato alla morte dell'onorevole Aldo Moro »; Castellina Luciana, Corvisieri, Magri, Milani Eliseo: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la uccisione dell'onorevole Aldo Moro »; Costa, Bozzi, Malagodi, Mazzarino Antonio, Zanone: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche »; Natta Alessandro, Di Giulio, Fracchia, Pochetti, Lodi Faustini Fustini Adriana, Brini Federico, Granati Caruso Maria Teresa, Cecchi, Spagnoli, Colonna, Flamigni, Coccia, D'Alessio, Ricci: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro »; Delfino: « Inchiesta parlamentare in merito alle circostanze che hanno determinato il sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro »; Mellini, De Cataldo, Galli Maria Luisa: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e sulla uccisione del depu-

tato Aldo Moro e degli uomini della sua scorta »; Craxi, Balzamo, Di Vagno, Achilli, Colucci, Felisetti Luigi Dino, Giovanardi, Magni Noya Maria, Novellini, Saladino, Salvatore: « Istituzione di una Commissione di inchiesta sul rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro ».

Comunico che sul testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto, la I Commissione affari costituzionali ha espresso, ieri, parere favorevole, osservando « che la formulazione del secondo comma dell'articolo 4 non indica chiaramente anche il riferimento alle procedure previste nella legge n. 801 del 1977, e suggerendo, pertanto, l'opportunità di esplicitarlo in relazione agli articoli 11 e seguenti ».

Mi scuso con i colleghi se, in qualità di relatore, non svolgerò un intervento meditato ed approfondito come avrei voluto. Devo dire innanzi tutto che dalle varie proposte di legge che sono state via via presentate sono emerse due esigenze fondamentali.

La prima è rappresentata dalla proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Fracanzani, con la quale – ancor prima che si verificasse la triste vicenda dell'onorevole Aldo Moro – si chiedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in generale e sui concreti fatti terroristici succedutisi dal 1969.

La seconda esigenza si è manifestata nel tempo in relazione agli specifici fatti legati alla strage di via Fani, al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro, e si è andata maturando per una serie di ragioni. In primo luogo, perché è emerso che l'inchiesta giudiziaria, restando nell'ambito dei poteri e delle competenze dell'autorità giudiziaria, non poteva pienamente rispondere all'esigenza di verità su quei tragici eventi nascente in seno all'opinione pubblica. In secondo luogo, perché le rivelazioni succedutesi attraverso il tempo hanno dato la consapevolezza che fosse opportuno, da parte del Parlamento, occuparsi del problema e costituire un punto di riferimento per chiunque avesse da comunicare dati ed elementi utili, evitando uno stillicidio di notizie.

Prima di procedere all'illustrazione degli articoli – nei quali emergono i vari problemi – ricordo che dovremmo concludere il nostro esame (se intendiamo definire oggi il provvedimento di legge) entro le 11,45, poiché a mezzogiorno è convocato per il giuramento il sottosegretario onorevole Lettieri, al quale desidero anzi porgere gli auguri della Commissione per la riconferma nell'incarico.

Molteplici, ed a volte delicati, sono stati i problemi che ci siamo trovati di fronte in sede di Comitato ristretto nell'unificare le dieci proposte di legge. Il primo problema è stato quello relativo all'ambito dell'inchiesta da compiere, e quindi all'oggetto dei lavori della Commissione: ciò perché alquanto diverso era il tenore dei vari provvedimenti di legge, ed erano emerse quelle due esigenze di cui ho prima detto. Di esse si è tenuto conto ai punti 1 e 2 dell'articolo 1, con il quale si istituisce appunto la Commissione di inchiesta e se ne fissa l'oggetto. Con il primo punto, in particolare, ci si richiama alla vicenda del sequestro e dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro; con il secondo, agli eventi terroristici che si sono succeduti nel nostro paese nel corso degli ultimi anni.

Nel determinare l'oggetto dell'inchiesta, si è cercato di evitare una sovrapposizione con le competenze dell'autorità giudiziaria, e di fissare (senza fare una casistica che, tra l'altro, sarebbe stata di difficile formulazione, anche se avrebbe potuto avere il suo pregio) alcune linee di tendenza dell'inchiesta da svolgersi, e ciò non in termini generali, ma specificandole nel modo più preciso possibile.

Con il punto secondo, infatti, ci si è richiamati ai gravi eventi criminosi e terroristici, tendenti al sovvertimento delle istituzioni, accaduti nel nostro paese; alla natura ed alle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia, e ad altri problemi concernenti il terrorismo come fenomeno esistente nel nostro paese ed anche in altre

nazioni, ma visto naturalmente in relazione a quanto in Italia è avvenuto.

Tenuto conto di queste due esigenze e al fine di evitare che esse vengano ad intrecciarsi tra loro così da rendere più difficile lo svolgimento stesso dell'inchiesta, si è pensato (ed è questo un aspetto innovativo, d'altra parte non precluso né dal regolamento né dalla prassi) di separare le risultanze delle indagini in due relazioni successive e divise tra loro. In altre parole, in base all'articolo 2 del testo del provvedimento di legge, avremo una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del primo articolo; quindi, una seconda relazione sulle risultanze delle indagini di cui al punto 2) sempre del primo articolo. I lavori della Commissione d'inchiesta dovranno essere ultimati entro otto mesi dal suo insediamento.

Quanto alla composizione di questa Commissione, avendo anche presenti precedenti analoghi, si è tenuto presente il carattere della proporzionalità e della rappresentatività. Anzi, quest'ultimo aspetto è stato privilegiato in modo da assicurare la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo almeno in un ramo del Parlamento. Il Presidente della Commissione sarà scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Con l'articolo 4 si è voluto sottolineare come la Commissione procederà alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e che l'opponibilità alla stessa Commissione del segreto di Stato sarà regolata in base alla legge n. 801 del 1977.

Riguardo a quest'ultimo aspetto è stato preparato da parte dell'ufficio studi legislativi un pregevole lavoro. In questa sede, io non posso non rilevare come la questione della opponibilità del segreto di Stato costituisca in dottrina una materia molto controversa. Infatti vi è chi ritiene che ci si debba attenere senz'altro alla lettera dell'articolo 82 della Costituzione. Resta il fatto che tale articolo si riferisce a una Commissione d'inchiesta istituita da un ramo del Parlamento, e che nel procedere agli esami ed alle indagini essa avrà gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Vi è anche chi, invece, ritiene che di fronte all'istituzione di una Commissione composta da rappresentanti dei due rami del Parlamento i limiti previsti dalla norma ordinaria per l'autorità giudiziaria possano essere superati. A tale riguardo anche la I Commissione affari costituzionali nell'esprimere il proprio parere ha ritenuto che nel caso in ispecie si possa andare oltre i limiti previsti per l'autorità giudiziaria.

Così siamo arrivati a stabilire che per l'opponibilità alla Commissione del segreto di Stato si terrà presente quanto sancito dalla legge n. 801 del 1977 (articoli 11 e seguenti).

Al terzo comma dell'articolo 4 si sottolinea come non possano essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio o della proprofessione.

Desidero richiamare l'attenzione dei commissari sul fatto che a differenza di quanto disposto dall'articolo 351 del codice di procedura penale: « ...o è pervenuto a loro conoscenza per ragioni del proprio ministero od ufficio o della propria professione », in questo caso non si fa menzione della parola ministero, ma ci si riferisce solamente a « ragioni del proprio ufficio o della propria professione ». È, però, evidente che la parola ministero è in stretta correlazione con il punto 1) dello stesso articolo 351 quando si dice: « 1) i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato ». È stato formulato così l'articolo 4 non solo per il rispetto che si deve a qualsiasi culto nel nostro paese, ma anche perché esiste una stretta correlazione fra l'articolo 7 della Costituzione e l'articolo 7 del Concordato nell'ambito dei rapporti fra la Santa Sede e l'Italia. Infatti, più esplicitamente, l'articolo 7 della Costituzione richiama l'articolo 7 del Concordato nel quale è stabilito che gli ec-

clesiastici non possono essere richiesti di deporre per ragioni del loro ministero su ciò che è stato loro confidato o che è pervenuto a loro conoscenza.

Inoltre, il fatto che il terzo comma dell'articolo 4 sia stato così formulato, a parte ogni ragione di riguardo per il culto cattolico e gli altri culti, è dipeso anche dall'aver voluto evitare un nuovo elemento di dubbio di costituzionalità, non più riferito all'articolo 82 della Costituzione ed al suo conseguente richiamo all'articolo 7 del Concordato.

Con l'articolo 5 si statuisce che: « La Commissione potrà richiedere copia degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o richieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. La Commissione stabilirà di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso ».

Con l'articolo 6 si stabilisce l'obbligo al segreto dei componenti la Commissione d'inchiesta nonché di ogni altra persona che con essa collaborerà per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Con l'articolo 7 è previsto che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché delle collaborazioni che riterrà necessarie.

Infine, con l'articolo 8 si provvede alle spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta.

Credo che rivesta particolare importanza il fatto che per la prima volta nella storia del Parlamento repubblicano si sia provveduto ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta durante un periodo di crisi governativa, affermando anche che i compiti di sindacato ispettivo e tutto ciò che attiene agli *interna corporis* del Parlamento medesimo possano costituire materia di attività parlamentare anche nel momento in cui il Governo, ripeto, non è ancora nella pienezza dei propri poteri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCHI. Propongo che vengano abbinate a quelle in esame le proposte di legge Almirante ed altri nn. 259 e 260, relative all'istituzione rispettivamente di inchieste parlamentari sul terrorismo e sulle « bande armate ».

PRESIDENTE. La sua proposta, onorevole Franchi, appare giustificata dalla estensione dell'oggetto dell'inchiesta nel testo unificato rispetto ai progetti di legge originari, ed è quindi da condividere sul piano del contenuto; essa non è tuttavia tecnicamente accoglibile per la diversa sede in cui si trovano i progetti di legge nn. 259 e 260 rispetto a quelli in esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta su:

1) la strage di via Fani, il sequesto e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguito dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) se vi siano state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro dell'onorevole Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;

b) se l'onorevole Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;

c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona dell'onorevole Aldo Moro;

d) le eventuali disfunzioni od omissioni verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione dell'onorevole Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori, con le « brigate rosse » e con rappresentanti di altri movimenti terroristici, o presunti tali, durante il sequestro dell'onorevole Aldo Moro, al fine di ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;

g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte dall'onorevole Aldo Moro durante il sequestro, e quali eventualmente siano ancora rimasti segreti;

h) gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interni ed internazionali, con le « brigate rosse » e altri gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo l'operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;

2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti nel nostro paese; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fonti di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo nel nostro Paese; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati.

FRANCHI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la dizione « disfunzioni od omissioni » contenuta alla lettera *d*) dell'articolo 1 potrebbe risultare non comprensiva di tutte le ipotesi che potrebbero emergere nel corso della inchiesta.

Mi domando, ad esempio, in quale ipotesi rientri la vicenda del « lago della Duchessa », in occasione della quale è stata tesa una trappola tendente a distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine.

PRESIDENTE. Si è trattato senza dubbio di una disfunzione.

FRANCHI. E se dovessero emergere non solo omissioni ed errori, ma responsabilità ?

FLAMIGNI. La lettera *d*) dell'articolo 1 è stata oggetto di attenta discussione in sede di Comitato ristretto. Con la dizione « disfunzioni ed omissioni » si è inteso comprendere i casi in cui siano ravvisabili errori, negligenze e, naturalmente, le conseguenti responsabilità che da essi siano derivate.

FRANCHI. Ritengo vada considerata l'ipotesi di eventuali responsabilità del Governo. Propongo pertanto il seguente emendamento:

All'inizio della lettera d) *dopo le parole*: « od omissioni », *aggiungere le parole*: « o eventuali responsabilità del Governo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cappelli, Belussi Ernesta, Fracanzani e Giuliari hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, fra le lettere g) *e* h) *le parole*: « quale fondamento abbiano le numerose dichiarazioni fatte in termini non dubitativi, ma affermativi, da esponenti politici di primo piano circa il fatto che l'assassinio dell'onorevole Moro sia stato frutto di complotti ad alto livello, eventualmente collegati anche a trame internazionali ».

CAPPELLI. L'emendamento tende ad individuare criteri di maggior chiarezza per lo svolgimento dell'inchiesta, tenuto anche conto del fatto che l'opinione pubblica è rimasta fortemente impressionata da numerose dichiarazioni riportate dalla stampa.

FRACCHIA. Il gruppo comunista non è contrario al senso della modifica proposta. Appare tuttavia opportuna una più attenta formulazione dell'emendamento.

VINEIS. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulle difficoltà cui si andrebbe incontro con l'approvazione di disposizioni che facciano riferimento alle dichiarazioni rese da esponenti politici. Dichiarazioni, infatti, sono state rilasciate anche da magistrati e da alti funzionari dello Stato e sarebbe opportuno appurare quale fondamento esse abbiano.

Ritengo limitativo far riferimento solo alle dichiarazioni rese da uomini politici circa il « caso Moro », tenuto anche conto del fatto che sappiamo quale problematica sia stata sollevata quattro anni fa da un discorso dell'onorevole Forlani a Livorno in ordine al terrorismo in genere ed ai collegamenti di questo con Stati stranieri, per cui riterrei opportuno trasferire il contenuto di questo emendamento in un diverso punto dell'articolo.

TERRANOVA. A mio avviso la formulazione di questo emendamento appare assai strana, soprattutto in considerazione del fatto che la costituzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta non ha esclusivamente ad oggetto l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro. Per altro, le dichiarazioni rese da esponenti politici di primo piano, così come recita l'emendamento, possono ugualmente essere oggetto di esame in quanto già indicate nell'articolato al nostro esame.

Qualora dovessimo approvare questo emendamento rischieremmo di indebolire la portata di questo provvedimento legislativo rischiando, tra l'altro, di dare inizio ad una inchiesta sull'attività di uomini politici, di funzionari, di magistrati e di governanti che è difficile immaginare dove possa condurre e che, comunque, non si rivelerebbe utile agli scopi che al momento vogliamo proporci.

A nome del gruppo misto esprimo parere contrario all'emendamento Cappelli ed altri.

PRESIDENTE. Qualora il gruppo democristiano volesse insistere nella presentazione di questo emendamento suggerirei una sua riformulazione perché in effetti, anche alla luce delle osservazioni fin qui svolte, così come esso è redatto, può apparire pleonastico perché il suo spirito è analogo a quello della lettera *g*) dell'aritcolo 1.

MILANI ELISEO. Voterò l'emendamento qualora i colleghi democristiani dovessero insistervi, ma debbo dire che esso è senz'altro pleonastico perché il suo contenuto è già indicato in altre parti di questo articolo 1.

Ci sono dichiarazioni rese da uomini politici e dati di fatto inconfutabili che la Commissione non potrà ignorare e che dovranno costituire, anzi, la base delle sue indagini.

FRACANZANI. Desidero precisare che il contenuto del punto *g*) dell'articolo 1 è sostanzialmente diverso da quello di questo emendamento, perché mentre lì ci si riferisce a coloro che, comunque, avevano poteri e responsabilità nella gestione diretta dell'affare Moro, qui si fa riferi-

mento, invece, a dichiarazioni fatte in termini perentori da personalità che non avevano responsabilità diretta e che conseguentemente, a maggior ragione, hanno sorpreso pronunciando le loro dichiarazioni.

PRESIDENTE. Non escluderei la possibilità di trovare un diverso modo d'inserimento nel testo dell'articolo del contenuto di questo emendamento; al momento, comunque, proporrei di accantonarlo per consentire ai rappresentanti dei gruppi di redigerne una nuova formulazione.

LETTIERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* A proposito dell'emendamento Franchi, vorrei richiamare l'attenzione del proponente e degli altri colleghi su quanto si afferma al punto *h*) dell'articolo 1, e cioè che la Commissione dovrà accertare « gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interni ed internazionali... ».

FRANCHI. Ma questo è in relazione alle « brigate rosse » e ad altri gruppi terroristici, per cui siamo al di fuori dell'accertamento di quanto si riferisce al vero e proprio « caso Moro ».

LETTIERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Dico ciò non certo per evitare la valutazione dell'emendamento stesso, ma perché mi sembra che la dizione proposta dall'onorevole Flamigni possa dissipare le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Franchi, tenendo anche conto della successiva precisazione fatta al punto *h*) dell'articolo. Diversamente, giungeremmo ad una serie di puntualizzazioni a catena che non servirebbero a chiarire la situazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento, che consiste in una riformulazione dell'emendamento Franchi:

Al punto d), dopo la parola: « omissioni » *aggiungere le altre*: « e le conseguenti responsabilità ».

Chiedo all'onorevole Franchi se ritenga che tale emendamento sodisfi almeno in parte le sue esigenze, o se egli voglia insistere sul proprio emendamento che, in tal caso, andrebbe votato prima di quello dell'onorevole Milani.

FRANCHI. L'emendamento dell'onorevole Eliseo Milani non esprime lo stesso concetto del mio, perché vi si parla solo delle responsabilità connesse alle disfunzioni od omissioni: ma se l'interpretazione da dare all'emendamento stesso è quella prima manifestata dall'onorevole Milani, ed essa viene accolta da tutti – cioè che le omissioni sono, in questo caso, connivenze – allora il discorso sarebbe diverso, ed io potrei ritirare il mio emendamento, aderendo a quello Milani.

PRESIDENTE. L'onorevole Franchi si è quindi dichiarato disposto a ritirare il suo emendamento, fermo restando che la causa delle disfunzioni od omissioni può essere colposa o dolosa (questo mi è parso di aver compreso dall'intervento del medesimo Franchi), e richiamando l'attenzione sul punto *h*) dello stesso articolo 1, dove si parla di collegamenti, connivenze e complicità.

Pongo ora in votazione l'emendamento Milani al punto *d*).

(*È approvato*).

Accantoniamo quindi, per il momento, l'articolo 1, in attesa della definitiva formulazione dell'emendamento Cappelli ed altri, poc'anzi discusso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La Commissione dovrà presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferirà delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro 8 mesi dal suo insediamento.

FRANCHI. Ho alcune perplessità circa la possibilità di espletare i lavori della Commissione negli otto mesi stabiliti, trattandosi, in fondo, di una doppia inchiesta. Potremmo stabilire un termine di sei mesi per concludere l'inchiesta sul vero e proprio « caso Moro », ed un periodo di altri sei mesi, o di un anno, per portare a termine l'altra inchiesta, che è più complessa.

PRESIDENTE. Questo problema era già emerso in sede di Comitato ristretto, come i colleghi ricorderanno. Ora, devo dire che noi ci troviamo già di fronte ad un'innovazione, stabilendo una doppia relazione sulle risultanze delle indagini. Qualora fissassimo due termini per tale relazione, avremmo delle precise conseguenze: in primo luogo, che l'innovazione introdotta verrebbe a marcarsi ancor più, e ci potrebbe essere obiettato che, con un solo provvedimento di legge, istituiamo praticamente due Commissioni di inchiesta; in secondo luogo, stabilendo due termini, per ciascuna delle due relazioni, il primo diverebbe improrogabile (e questo potrebbe essere positivo o negativo). Ritengo che la soluzione prospettata dall'onorevole Franchi sia difficilmente accettabile: semmai, se lo ritiene, egli potrebbe presentare un emendamento per prorogare l'unico termine fissato dall'articolo.

FRANCHI. Non intendo presentare un emendamento del genere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo almeno in un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri della autorità giudiziaria.

L'opponibilità alla Commissione del segreto di Stato è regolata dalla legge numero 801 del 1977.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio o della propria professione. Non è, altresì, opponibile il segreto bancario.

MILANI ELISEO. Mi scuso con gli altri colleghi se, non avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, rischio di ripetere qui considerazioni già fatte da altri, e proporre problemi già risolti: ma si tratta di documenti che conosco discretamente per aver fatto parte della Commissione speciale sui servizi segreti.

A mio giudizio, ritengo che commetteremmo un errore richiamando in questo caso la legge n. 801 e le sue limitazioni sul segreto di Stato. Inoltre questa legge n. 801 prevede, come unica eccezione, che non possono essere oggetto di segreto di

Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Ora io penso che nel caso specifico ci troviamo senz'altro di fronte a questa unica eccezione e di conseguenza non potremo avere alcuna opposizione di segreto di Stato, se non riferita, casomai, alle mere strutture dei servizi segreti. È questo il mio pensiero sul segreto di Stato previsto dall'articolo 4 del provvedimento, segreto di Stato che mi auguro non venga ad ostacolare lo svolgimento stesso dell'inchiesta.

FRACCHIA. Ricordo che in sede di Comitato ristretto abbiamo lavorato su di un testo del provvedimento di legge ed abbiamo raggiunto un accordo in merito al problema del segreto di Stato.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso a tale riguardo il suo parere, parere che, per l'autorevolezza e la pertinenza della sede che lo ha espresso, noi dovremo tenere nella massima considerazione. Tuttavia, a mio giudizio non penso che sia opportuno fare un espresso richiamo alla legge n. 801 del 1977 nel provvedimento di legge che stiamo per approvare. Sarà, invece, opportuno richiamare solo quelle norme della legge relative al segreto di Stato. E ciò è quello che ha fatto la I Commissione affari costituzionali nell'esprimere il suo parere, cercando così di riparare ad un nostro errore. Concordo senz'altro sullo spirito del parere e sul fatto che, di conseguenza, si debba dare un'altra formulazione al secondo comma dell'articolo 4. Inoltre, debbo precisare che la norma della legge n. 801 da tenere presente è quella contenuta nell'articolo 12 (e non l'articolo 11 come ha sottolineato, sbagliando, la I Commissione affari costituzionali nell'esprimere il parere). È infatti con tale articolo che si stabilisce che non possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Penso che sbagli anche l'onorevole Eliseo Milani nel momento in cui propone che venga soppresso l'articolo 15 della legge n. 801 che è sostitutivo dell'articolo 352 del codice di procedura penale. Infatti, ritengo che l'articolo 15 costituisca un passaggio obbligato in quanto tutta la materia procedurale deve essere congegnata alla luce di una riformulazione dell'articolo 352 del codice di procedura penale.

Un altro articolo della legge n. 801 che dovremmo tenere presente nello svolgimento dell'inchiesta è l'articolo 16, in quanto ci potremmo trovare ad affrontare tentativi di opposizione del segreto per quei fatti, comportamenti, documenti e notizie che solo indirettamente hanno attinenza con la materia oggetto dell'inchiesta.

È stato deciso in sede di Comitato ristretto di non modificare l'ordinamento sui servizi segreti previsto dalla legge n. 801 del 1977.

FRACANZANI. Avviandoci verso l'approvazione di questo provvedimento di legge, ritengo che l'articolo 4 sia senza altro meritevole di attenta riflessione in quanto con esso viene portata avanti una innovazione drastica rispetto al problema del segreto di Stato.

Credo che esistano preoccupazioni, cui farò cenno, per quanto riguarda il segreto di Stato, ma credo che non possa essere invocato come discriminante il fatto che esiste le legge n. 801 del 1977. Tale legge non è infatti una legge costituzionale e noi ci accingiamo a varare, per istituire la Commissione d'inchiesta, una nuova legge che sarà espressione dello stesso Parlamento che ha approvato la legge n. 801. Non faremmo quindi, sotto il profilo tecnico e giuridico, cosa illegittima attribuendo ad una Commissione d'inchiesta poteri diversi da quelli previsti dalla legge n. 801 del 1977. Non è possibile nascondere motivazioni di ordine politico dietro altre di ordine tecnico che non esistono.

Il problema, in sostanza, sta nel decidere cosa vogliamo fare e lo stesso parere della Commissione affari costituzionali è dettato dalla preoccupazione relativa alla necessità che la nostra Commissione preveda delle procedure precise siano esse quelle previste dalla legge numero 801 del 1977 o altre.

Detto ciò, va rilevato che la questione è di ordine politico, perché certamente valgono i motivi di prudenza e le considerazioni emersi in sede di Comitato ristretto, riguardando la materia delicatissimi problemi di natura internazionale, la conservazione di determinati rapporti ed il processo di ricostruzione dei servizi di sicurezza. Occorre tuttavia considerare che accanto a queste questioni ve ne sono altre da tenere bene in evidenza e che appartengono purtroppo ai giorni che stiamo vivendo e non al passato. Ripetutamente, sui giornali di questi giorni sono apparse cose che, a volte a causa di limiti obiettivi, a volte per carenze di altro tipo, non aiutano a far luce ed a colpire defezioni che vi sono state nell'apparato dello Stato. Recentemente si sono verificate vicende che evidenziano defezioni che sarebbe grave, anche in circostanze eccezionali come questa, venissero coperte applicando secondo criteri normali il segreto di Stato.

Alla luce delle cose che ho esposte, vi chiedo se sia da ritenere un'ipotesi pessimistica la possibilità che si vengano a creare tre o quattro casi nel corso di tutta l'inchiesta in cui può essere opposto il segreto. Il problema degli otto mesi deve essere messo in rapporto a questo; creeremmo infatti illusioni per noi e per l'opinione pubblica, se ritenessimo che con questo tipo di procedure sia possibile chiudere in otto mesi la inchiesta. Basterebbe un incidente del tipo di quelli cui ho fatto riferimento, perché le procedure facciano perdere gran parte del tempo a disposizione. Tutto ciò rende necessaria un'attenta riflessione in ordine al delicato problema di cui stiamo discutendo.

LETTIERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* I problemi relativi all'articolo 4 del provvedimento in discussione che qui stiamo dibattendo hanno formato oggetto di un attento ed interessante approfondimento da parte della Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri cui ho partecipato.

Circa l'emendamento presentato dall'onorevole Milani in ordine al segreto di Stato, desidero rilevare che la materia richiederebbe approfondimento assai ampio per le varie opinioni esistenti in dottrina sull'interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione. Rappresentanti qualificatissimi della dottrina non indicano infatti modalità diverse di applicazione di tale articolo della Costituzione in rapporto al fatto che l'inchiesta sia condotta da una Commissione monocamerale o bicamerale. Occorre tuttavia rilevare che, sia che si tratti di Commissione monocamerale che bicamerale, il rispetto dell'articolo 82 della Costituzione non permette di porre in discussione certi criteri relativi alla tutela del segreto di Stato; in caso contrario si andrebbe incontro a contestazioni di legittimità costituzionale assai gravi attesa la delicatezza della materia.

Un secondo argomento, lungamente dibattuto dalla Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri, è quello relativo a quanto disposto dalla legge n. 801 del 1977 circa la tutela del segreto di Stato.

Nessuno vuole, onorevole Fracchia – mi riferisco al suo emendamento – porre in discussione la necessità e l'opportunità che, nel corso dell'inchiesta sull'assassinio dell'onorevole Moro, possano presentarsi casi rispetto ai quali il segreto di Stato debba essere per certi aspetti e condizioni liberalizzato. Si vuole solo rilevare che, ove questa necessità si manifesti, essa debba essere regolata a norma della legge n. 801 del 1977.

Ritengo pertanto che il quesito posto dall'onorevole Fracanzani, se sia opportuno da parte del Parlamento modificare disposizioni legislative che ha varate in ordine alla delicata materia in questione, rappresenti il fondamento del nostro discorso.

Allora si profila l'opportunità che, per ragioni procedimentali, si renda necessario non tanto il riferimento alla legge n. 801 nella sua globalità, ma il riferimento specifico della stessa legge che re-

gola la procedura del segreto di Stato; a giudizio del Governo, quindi, il riferimento non deve essere limitato ad aspetti particolari, ma deve comprendere in ogni sua parte ed aspetto tutta la regolamentazione del segreto di Stato che la legge n. 801 organicamente prevede e stabilisce.

Per i motivi su espressi sono quindi molto perplesso sul contenuto dell'emendamento dell'onorevole Fracchia anche perché il secondo comma dell'articolo 11, a mio giudizio, è da interpretarsi come una possibilità che attraverso il segreto di Stato si voglia coprire il fatto eversivo e non viceversa.

Un'altra considerazione che vorrei brevemente svolgere è quella relativa all'articolo 351 del codice di procedura penale poiché di esso si è lungamente dibattuto in sede di Comitato ristretto per stabilire in che maniera questa particolare condizione per il segreto professionale dovesse essere interpretata e decisa. La volontà che concordemente si è manifestata, riconoscendo il segreto di Stato quale prioritario nell'ordine di grandezza della tutela dei diritti, è stata quella di muoversi verso un tipo di liberalizzazione che escluda eventuali limitazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 4 con il seguente: « Alle indagini della Commissione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 801 del 1977, non può essere opposto il segreto di Stato ».

L'onorevole Fracchia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 4 con i seguenti: « Per quanto attiene il segreto di Stato si applicano il secondo comma dell'articolo 12 e gli articoli 15 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti previsti dalle suddette norme non è opponibile il segreto professionale.

In nessun caso è opponibile, in relazione all'oggetto della presente inchiesta, il segreto d'ufficio e quello bancario ».

Gli onorevoli Vineis e Terranova hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:

« La Commissione, quando sia stata regolarmente convocata, può svolgere i suoi lavori anche senza la maggioranza prescritta ».

Aggiungere all'articolo 4 il seguente secondo comma:

« La Commissione stabilisce di volta in volta se le persone chiamate a deporre assumano la qualità di testimoni a sensi degli articoli 348 e seguenti e 449 del Codice di procedura penale ».

VINEIS. La prima modifica da me proposta con il collega Terranova mette a frutto l'esperienza effettuata in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, che si trovò a dover ritardare il proprio lavoro di mesi, non essendo stato possibile riunire la Commissione in mancanza del numero legale dei commissari previsto. Per tale ragione il nostro primo emendamento prevede che la Commissione di inchiesta, quando sia stata regolarmente convocata, possa svolgere i suoi lavori anche senza la maggioranza prescritta.

Desidero inoltre al riguardo ricordare come la « Commissione antimafia » abbia incontrato difficoltà non essendo state preventivamente individuate le norme regolamentari cui avrebbe dovuto far riferimento per disciplinare i propri lavori e come tale inconveniente fu poi superato adottando il regolamento del ramo del Parlamento presso il quale la Commissione funzionava, cioè il Senato.

Appare importante introdurre una norma che eviti l'interruzione dei lavori della Commissione in mancanza del numero legale, tenuto conto del fatto che la « Commissione antimafia », pur disponendo di un termine di anni, non è riuscita a portare a termine il suo lavoro e che la Commissione di inchiesta che ci accingiamo a creare avrà a disposizione otto mesi.

Un altro problema che la « Commissione antimafia » si trovò ad affrontare derivava dal fatto che non si sapeva se le persone convocate davanti alla Commissione comparissero in qualità di testimone o in altra veste. Accadeva quindi che, se le persone convocate non si presentavano, la Commissione era costretta a capitolare davanti al loro rifiuto. Non si sapeva inoltre se le persone ascoltate dovessero prestare giuramento e non era pertanto possibile perseguirle per falsa testimonianza.

Tale esperienza ci ha suggerito l'opportunità di presentare un emendamento che prevede che la Commissione di inchiesta stabilisca di volta in volta se le persone chiamate a deporre assumano la qualità di testimoni ai sensi degli articoli 348 e seguenti e 449 del codice di procedura penale.

Vorrei inoltre illustrare, signor presidente, poiché anche esso ci è stato suggerito dall'esperienza fatta in seno alla « Commissione antimafia », il seguente emendamento presentato al successivo articolo 5: « La Commissione, con motivato provvedimento, può opporre il segreto di ufficio a eventuali richieste anche dell'autorità giudiziaria ».

Nel corso dei lavori della « Commissione antimafia » il tribunale di Torino ordinò alla Commissione la trasmissione di alcuni documenti, ma la Commissione rivendicò il diritto di respingere la richiesta. Dalla questione nacque un conflitto che fu portato all'esame della Corte Costituzionale, alla quale sono stati posti i quesiti, attraverso l'impugnativa, di una ordinanza emessa dalla Commissione e la Corte costituzionale ha dichiarato che la Commissione non poteva tener segreto alcun documento; fra l'altro, siamo stati denunciati per non aver rispettato la diffida del tribunale di Torino.

Stabilire in questa legge che tutta una serie di segreti non sono opponibili, perché non è difficile prevedere quello che potrà succedere in qualunque procedimento per fatti eversivi, non può non preoccuparmi; infatti, quando la difesa chiederà alla Commissione la trasmissione della documetazione per poterla acquisire agli atti è facile immaginare che quest'ultima si chiederà se sia obbligata o no a concederli.

Per tutti i motivi ai quali ho sinteticamente accennato abbiamo ritenuto opportuno proporre un comma aggiuntivo all'articolo 5.

PRESIDENTE. Mi siano consentite alcune brevi osservazioni ai due emendamenti Vineis e Terranova all'articolo 4, nonché a quello da essi preannunciato all'articolo 5.

Per quanto riguarda il primo emendamento all'articolo 4, quello nel quale è detto che la Commissione, quando sia stata regolarmente convocata, può svolgere i suoi lavori anche senza la maggioranza prescritta, devo ricordare che l'articolo 64 della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti: conseguentemente, qualsiasi modifica del Regolamento deve essere adottata con la suddetta maggioranza.

L'articolo 46 del Regolamento vigente stabilisce che le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

Ciò detto, non è difficile constatare come questo comma aggiuntivo all'articolo 4 verrebbe ad urtare sia con l'articolo 64 della Costituzione, sia con l'articolo 46 del Regolamento che stabilisce per le deliberazioni delle Commissioni in sede legislativa ed in altra sede due diversi tipi di maggioranza.

Una breve considerazione mi sia consentita anche al secondo emendamento all'articolo 4, presentato dagli onorevoli Vineis e Terranova, con il quale è detto che la Commissione stabilisce di volta in volta se le persone chiamate a deporre assumano la qualità di testimoni ai sensi degli articoli 348 e seguenti e 449 del codice di procedura penale.

Francamente, un richiamo di tale natura, anche considerando l'eccessiva rapidità che lo stringere dei tempi richiederebbe, mi lascia alquanto perplesso.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5 è evidente che una sua eventuale approvazione comporterebbe un invio dell'emendamento stesso alla I Commissione affari costituzionali.

In qualità di relatore, quindi, pregherei gli onorevoli Vineis e Terranova di ritirare sia i due emendamenti all'articolo 4, sia quello all'articolo 5.

TERRANOVA. Pur convinti dell'opportunità degli emendamenti che il collega Vineis ed io abbiamo presentato, di fronte al fatto che una loro eventuale approvazione comporterebbe il rinvio del provvedimento alla I Commissione affari costituzionali ritiriamo – ma solo per la ragione suddetta, tengo a precisarlo – il primo emendamento all'articolo 4 e l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5; manteniamo invece, anche perché la sua approvazione non comporterebbe un ulteriore rinvio alla I Commissione affari costituzionali, il secondo emendamento all'articolo 4 perché il suo contenuto è senz'altro un elemento chiarificatore di quanto già stabilito nella legge istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia: ricordo, infatti, che durante le sedute di detta Commissione più volte ci siamo trovati a discutere – perdendo molto tempo – sul come regolarci in merito ai pareri richiesti.

PRESIDENTE. Suggerirei, perché ciò mi sembra più opportuno, collocare questo emendamento non all'articolo 4, ma all'articolo 5 quale secondo comma.

TERRANOVA. Non abbiamo difficoltà ad accogliere il suggerimento del presidente.

FRACCHIA. Brevissimamente, vorrei riassumere la discussione svoltasi in sede di Comitato ristretto dove molte sono state le difficoltà incontrate, ma unanime è stata la volontà politica di superarle.

Allorché ci siamo trovati a parlare del segreto di Stato siamo stati tutti concordi nel definirlo quello costituzionalmente più grande, il tetto dell'interesse garantito dalla nostra Costituzione, mettendo gli altri un gradino più in basso. Fu detto, altresì, che i fatti di eversione non dovessero essere coperti dal segreto di Stato e da quello professionale; non opponibili restano il segreto d'ufficio e quello bancario.

Ciò premesso, dichiaro di ritirare l'emendamento precedentemente presentato e di ripresentarlo nella seguente nuova formulazione:

Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 4 con i seguenti:

« Per quanto attiene il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti previsti dalle suddette norme non è opponibile il segreto professionale.

In nessun caso è opponibile in relazione all'oggetto della presente inchiesta, il segreto d'ufficio e quello bancario ».

MILANI ELISEO. Condivido la formulazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Fracchia, ritirando il mio, ma occorre che ci intendiamo sulla sostanza della questione. Io ritengo non solo che la Commissione parlamentare di inchiesta abbia gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ma anche che, quando si tratta di fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non c'è segreto di Stato che tenga: saltano quindi le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge n. 801 del 1977; l'unica riserva che posso fare concerne quanto previsto dall'articolo 11, relativo alle strutture dei servizi segreti e pertanto agli apparati tecnici dei medesimi: del resto, in tale articolo esiste già il rinvio al Parlamento per una decisione in materia.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Milani Eliseo è disposto a ritirare il suo emendamento, desidero fare alcune rapidissime considerazioni, rivolgendomi in particolare all'onorevole Fracanzani. In-

nanzi tutto, non mi pare che abbiamo accolto un'ipotesi riduttiva, rispetto al segreto di Stato, in relazione a quello professionale: né mi pare che possa essere qui richiamato quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, sempre con riferimento al segreto di Stato: ritengo cioè che, circa quest'ultimo, ci stiamo sforzando di restare nell'ambito di una corretta interpretazione della legge n. 801 del 1977.

Accolgo favorevolmente il secondo emendamento presentato, a sostituzione del precedente, dall'onorevole Fracchia: il primo emendamento, infatti, elencando i vari articoli della legge n. 801, già ignorava l'articolo 17, che invece doveva essere richiamato: se, quindi, si manifestasse un positivo orientamento da parte della Commissione, potremmo risolvere il problema in discussione ponendo in votazione l'emendamento dell'onorevole Fracchia. Vorrei però chiedere a quest'ultimo se sarebbe favorevole a limitare il proprio emendamento alla sola modifica del secondo comma dell'articolo, rinunziando a modificare anche il terzo comma: non vorrei, infatti, che – considerando che verremmo a collocare il segreto di ufficio insieme a quello bancario, diversamente da quanto previsto dal primitivo testo dell'articolo – si rendesse necessario chiedere nuovamente il parere della I Commissione affari costituzionali: limitandoci, invece, a modificare il secondo comma dell'articolo, rimarremmo nell'ambito del suggerimento trasmessoci da questa Commissione. È opportuno fare il possibile per evitare un'ulteriore richiesta di pareri, e ciò dico anche con riferimento agli altri articoli da esaminare, a meno che non ci troviamo di fronte a modifiche assolutamente indispensabili.

FRACCHIA. Rispondendo alla sua richiesta, faccio presente, signor presidente, che, nel mio emendamento, la graduazione dell'importanza dei vari segreti è certamente migliore. Ora, penso che le modifiche da me proposte non siano in contrasto con l'atteggiamento assunto dalla I Commissione affari costituzionali, ma anzi recepiscano il senso della discussione ivi svoltasi ieri, per la formulazione del parere. Se, comunque, secondo il parere dei colleghi – ed il suo in particolare, signor presidente – un'eventuale modifica del terzo comma dell'articolo causerebbe un rinvio del testo alla citata Commissione, aderisco alla sua proposta, e limito il mio emendamento alla modifica del secondo comma dell'articolo.

FRANCHI. Personalmente, sarei favorevole ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Fracchia, in quanto più chiaro e preciso circa la graduazione dell'importanza dei vari tipi di segreto. Penso, semmai, che un eventuale rinvio del provvedimento alla I Commissione affari costituzionali sarebbe richiesto dal fatto che ci stiamo limitando a recepire solo in parte il suggerimento della medesima Commissione, quello, cioè, di fare esplicito riferimento alle procedure previste dalla legge n. 801 del 1977: ma se noi riteniamo di aver accolto, nella sostanza, con l'emendamento che ci accingiamo a votare, tale suggerimento, credo che non dovremmo avere altro genere di preoccupazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4 che, avendo l'onorevole Fracchia ritirato l'ultimo alinea, risulta così formulato:

« Per quanto attiene il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento Fracchia risulta così formulato:

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio o della propria professione. Non è altresì opponibile il segreto bancario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

La Commissione potrà richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilirà di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Gli onorevoli Vineis e Terranova hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« La Commissione, con motivato provvedimento, può opporre il segreto d'ufficio a eventuali richieste, anche dell'autorità giudiziaria ».

TERRANOVA. Per le motivazioni già espresse in sede di discussione dell'articolo 4, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vineis e Terranova hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente secondo comma:

« La Commissione stabilisce di volta in volta se le persone chiamate a deporre assumono la qualità di testimoni ai sensi degli articoli 348 e seguenti e 449 del codice di procedura penale ».

DE CATALDO. A mio avviso questo emendamento rischia di inserire delle limitazioni a quanto già stabilito nell'articolo 248 e seguenti del codice di procedura penale; inoltre, poiché nell'articolo 4 si fa riferimento ai poteri dell'autorità giudiziaria, non credo che possano sorgere equivoci.

Ora, mi sembra che, per quanto ho detto, l'emendamento in esame susciti delle preoccupazioni, in quanto, approvando l'indicazione in esso contenuta, potremmo trovarci di fronte a testimoni che, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli del codice di procedura penale citati nell'emendamento stesso, oppongano il loro diritto di non rispondere.

FRACCHIA. In effetti, alcune perplessità fatte presenti dall'onorevole De Cataldo sono fondate, anche se una conveniente lettura della legge dovrebbe fugarle. Comunque, se intendiamo introdurre la normativa – che mi sembra opportuna – di cui all'emendamento degli onorevoli Terranova e Vineis, potremmo a questo punto limitarci a stabilire che le persone chiamate a deporre siano sottoposte a giudizio della Commissione al vincolo del giuramento.

TERRANOVA. Pur recependo quanto detto dall'onorevole De Cataldo, vorrei far osservare che, nel nostro emendamento, non stabiliamo un obbligo da parte della Commissione di adottare quella certa forma nel sentire i testimoni, ma una facoltà: la Commissione, cioè, stabilirà di volta in volta se una determinata persona debba essere ascoltata in quel modo, o meno, ed avrà quindi il potere di ordinare l'accompagnamento, di far giurare la persona in questione, di denunciarla per falsa testimonianza, e così via.

PRESIDENTE. Vi sono, in effetti, serie perplessità di ordine procedurale, circa tale materia: tenendo anche presente che l'argomento potrà essere approfondito quando il provvedimento di legge verrà discusso al Senato, domando ai presentatori se mantengano il loro emendamento.

TERRANOVA. Lo manteniamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Terranova e Vineis, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorra a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

(*È approvato*).

ART. 7.

La Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che riterrà necessarie.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

(*È approvato*).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 precedentemente accantonato. Ggli onorevoli Cappelli, Terranova, Fracchia e Vineis hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera g) *con la seguente*:

« *g*) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte dall'onorevole Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonché quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio dell'onorevole Moro e al terrorismo in genere; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, con la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

« È istituita una Commissione d'inchiesta su:

1) la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) se vi siano state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro del deputato Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;

b) se il deputato Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;

c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona del deputato Aldo Moro;

d) le eventuali disfunzioni od omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione del deputato Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio dello stesso, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori, con le "brigate rosse" e con rappresentanti di altri movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro del deputato Aldo Moro, al fine di ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;

g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte dal deputato Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonché quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio del deputato Aldo Moro e al terrorismo in genere;

h) gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interni ed internazionali, con le "brigate rosse" e altri gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo la operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio del deputato Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;

2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti nel nostro paese; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fonti di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo nel nostro paese; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati ».

Propongo il seguente titolo per il testo unificato delle proposte di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, e sul terrorismo in Italia ».

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCHI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del testo unificato testé discusso: a noi sembra, infatti, un articolato valido sotto tutti gli aspetti, anche se avremmo potuto formulare meglio la lettera *d*) dell'articolo 1, e forse anche la parte concernente l'opponibilità alla Commissione

del segreto di Stato. Essenzialmente, però, vediamo recepita in questo testo la sostanza di tre nostre proposte di legge a suo tempo presentate, e pertanto non possiamo che esprimere soddisfazione: ora, tutto dipende dalla volontà politica della maggioranza di scoprire la verità.

FLAMIGNI. Il gruppo comunista voterà a favore del presente testo unificato, che recepisce i punti essenziali della proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Natta: riteniamo di avere ora le condizioni per svolgere quelle indagini che tutti abbiamo auspicato.

DE CATALDO. Il gruppo radicale, sia pure con le perplessità espresse, voterà anch'esso a favore del testo unificato.

GIULIARI. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del testo unificato delle proposte di legge, il quale recepisce alcuni indirizzi di fondo della proposta di legge, di cui è primo firmatario l'onorevole Fracanzani, con la quale si chiedeva di far luce sulle tendenze eversive dell'ordinamento costituzionale emerse in questi ultimi anni.

TERRANOVA. Anche il gruppo misto, di cui faccio parte, voterà a favore del testo oggi esaminato.

VINEIS. Nonostante alcune imperfezioni rimaste nel testo unificato, anche il gruppo socialista voterà a favore di esso.

CAVALIERE. Preannuncio il mio voto contrario al testo testé discusso.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge FRACANZANI ed altri (978); COSTA (2403); PAZZAGLIA ed altri (2425); GORLA MASSIMO ed altri (2490); CASTELLINA LUCIANA ed altri (2492); COSTA ed altri (2550); NATTA ALESSANDRO ed altri (2720); DELFINO (2733); MELLINI ed altri (2735); CRAXI ed altri (2739) *in un testo unificato e con il titolo*: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, e sul terrorismo in Italia » (978-2403-2425-2490-2492-2550-2720-2733-2735-2739):

Presenti e votanti . . . 27

Maggioranza 14

Voti favorevoli . . . 26

Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belussi Ernesta, Biamonte, Boldrin, Cappelli, Carmeno, Cavaliere, Ciai Trivelli Anna Maria, Corradi Nadia, Da Prato, De Cataldo, Faenzi, Flamigni, Fracchia, Franchi, Giuliari, Gualandi, Mammì, Manfredi Giuseppe, Pecchia Tornati Maria Augusta, Pucciarini, Raffaelli, Squeri, Tantalo, Terranova, Vineis, Zamberletti, Zolla.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO